

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza

Deliberazione n. 239/2017 del 7 dicembre 2017.

APPROVAZIONE DELLA NUOVA NORMATIVA SUL DIRITTO DI ACCESSO DELLE CONSIGLIERE E DEI CONSIGLIERI IN CARICA E CESSATI DAL MANDATO. ABROGAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELL'UDP N. 37 DEL 2010 E DELLA DELIBERAZIONE DELL'UDP N. 108 DEL 2017. (AP).

(omissis)

L'Ufficio di Presidenza, all'unanimità dei presenti,

D E L I B E R A

1. di approvare, per le ragioni esposte in premessa, l'**allegato** alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, recante “Normativa sul diritto di accesso delle consigliere e dei consiglieri in carica e cessati dal mandato”;
2. la cessazione degli effetti della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 22 febbraio 2010, n. 37 e della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 18 maggio 2017, n. 108.

**NORMATIVA SUL DIRITTO DI ACCESSO DELLE CONSIGLIERE E DEI
CONSIGLIERI REGIONALI IN CARICA E CESSATI DAL MANDATO**

**Capo I
II DIRITTO DI ACCESSO DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO REGIONALE**

**Art. 1.
*Ambito del diritto***

1. I membri del Consiglio regionale hanno diritto di ottenere le informazioni, i dati, i documenti e i provvedimenti, compresi gli atti preparatori in essi richiamati, connessi con l'attività della Regione e che siano utili e pertinenti per l'espletamento del loro mandato, dai seguenti soggetti:

- a) Giunta regionale;
- b) uffici del Consiglio e della Giunta regionale;
- c) enti istituiti, controllati, dipendenti o partecipati, anche non direttamente, dalla Regione;
- d) agenzie, aziende, società e fondazioni istituite, controllate, dipendenti o partecipate, anche non direttamente, dalla Regione;
- e) concessionari di pubblici servizi regionali;
- f) enti e società che svolgono attività o funzioni nelle materie di competenza regionale sottoposti alla vigilanza o al controllo della Regione.

2. Si intendono "pertinenti" i documenti e le informazioni idonei a chiarire la correttezza e l'efficacia dell'attività amministrativa, anche riguardo alla sua coerenza con l'indirizzo politico amministrativo della Regione.

3. E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica, o qualunque altra rappresentazione del contenuto di atti, anche interni, relativi ad uno specifico procedimento, formati o comunque detenuti dai soggetti di cui al comma 1.

4. I membri del Consiglio regionale sono vincolati dall'osservanza del segreto, ai sensi del comma 3 dell'articolo 19 dello Statuto e dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

5. Il diritto di accesso dei membri del Consiglio regionale non può essere limitato a causa della natura riservata dei documenti.

6. La richiesta di notizie e di informazioni non deve diventare un'indagine; qualora fosse necessaria una verifica di tale natura, i membri del Consiglio regionale dovranno attivare gli strumenti previsti dall'articolo 31 dello Statuto.

Art. 2.

Modalità di esercizio del diritto di accesso

1. La richiesta di accesso ai documenti è presentata ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1 in forma scritta, orale o per via telematica. Nel caso in cui la richiesta sia di competenza degli uffici della Giunta regionale, la consigliera o il consigliere informa anche, per conoscenza, la Presidente o il Presidente della Giunta regionale e l'assessora o assessore competente. Nel caso in cui la richiesta sia di competenza degli uffici del Consiglio regionale, la consigliera o il consigliere informa anche, per conoscenza, la Presidente o il Presidente del Consiglio regionale.

2. I membri del Consiglio regionale che esercitano il diritto di accesso non sono tenuti a specificare i motivi della istanza né i destinatari della richiesta hanno titolo per richiederli. Le richieste di accesso e di informazione devono essere determinate e non generiche.

3. I soggetti nei confronti dei quali è stato esercitato il diritto di accesso sono tenuti ad assolvere la richiesta con la massima tempestività, compatibilmente con la natura della richiesta stessa.

4. La richiesta del diritto di accesso è soddisfatta mediante la visione, l'estrazione di copia dei documenti o altra modalità idonea a consentirne l'esame in qualsiasi forma ne sia rappresentato il contenuto. Nel caso in cui la richiesta riguardi la trasmissione di dati, questa avviene in formato libero, aperto e riutilizzabile, se detenuto.

5. Al momento della consegna della copia può essere richiesta una firma "per ricevuta" al soggetto che la ritira.

6. Nel caso vengano opposti il rifiuto, le obiezioni o si verifichino ritardi, il consigliere o la consigliera regionale interessa l'Ufficio di Presidenza, che provvede entro 10 giorni.

7. Nel perdurare dell'inadempimento, la Presidente o il Presidente del Consiglio ne dà formale comunicazione in Aula, richiamando al tempestivo adempimento la Giunta o i legali rappresentanti oppure le legali rappresentanti dei soggetti nei confronti dei quali è stato esercitato il diritto di accesso.

8. La consigliera o il consigliere regionale può informare la Presidente o il Presidente del Consiglio della richiesta di accesso rivolta ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, al fine di consentire il monitoraggio delle stesse e delle conseguenti risposte.

Art. 3

Richiesta di accesso ai resoconti e interventi non corretti

1. La richiesta di accesso ai resoconti delle sedute consiliari, delle commissioni e delle giunte nonché agli interventi stenografici non ancora corretti è presentata, anche via mail, agli Uffici competenti, i quali consegnano il materiale ai membri del Consiglio regionale in carica, alle consigliere ed ai consiglieri cessati dal mandato, ai membri della Giunta regionale, alle funzionarie ed ai funzionari della Giunta regionale e del Consiglio regionale che ne facciano richiesta, fermo restando la facoltà riconosciuta ai membri del Consiglio regionale in carica, di procedere alla revisione formale dei propri interventi.

Capo II

II DIRITTO DI ACCESSO DELLE CONSIGLIERE E DEI CONSIGLIERI CESSATI DAL MANDATO

Art. 4

Il diritto di accesso delle consigliere e dei consiglieri cessati dal mandato

1. Alle consigliere ed ai consiglieri cessati dal mandato, che abbiano maturato almeno trenta mesi di mandato, sono riconosciute, ai sensi dell' articolo 1, comma 2, primo periodo della legge regionale 3 agosto 2004, n. 21: "Rapporti tra il Consiglio regionale e i consiglieri regionali", le tutele e le prerogative dei membri del Consiglio regionale in carica in quanto compatibili con la situazione di consiglieri o consigliere che non esercitino il mandato attivo.

2. Le consigliere ed i consiglieri cessati dal mandato hanno accesso al sistema di informazione e comunicazione regionale, possono prendere visione dei documenti amministrativi di cui all'articolo 1, comma 3 e possono avere dagli uffici della Regione tutte le informazioni inerenti all'attività istituzionale connessa al loro status.

3. Le consigliere ed i consiglieri cessati dal mandato accedono alle banche dati o alle altre informazioni attraverso un'apposita sezione del sito Web del Consiglio regionale a loro riservata.

4. Le consigliere ed i consiglieri cessati dal mandato, nell'utilizzo delle informazioni di cui ai commi 2 e 3, sono tenuti al rispetto della riservatezza e delle

disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 5

Modalità di esercizio del diritto di accesso delle consigliere e dei consiglieri cessati dal mandato

1. La richiesta di accesso ai documenti può essere presentata agli uffici interessati in forma scritta oppure orale.
2. Le consigliere ed i consiglieri cessati dal mandato che esercitano il diritto di accesso non sono tenuti a specificare i motivi della richiesta, né gli uffici della Regione hanno titolo per richiederli. Le richieste di accesso e di informazione devono essere determinate, non generiche ed inerenti all'attività istituzionale connessa al loro status.
3. Gli uffici sono tenuti ad assolvere la richiesta di accesso con la massima tempestività, compatibilmente con la natura della richiesta stessa.
4. Nel caso vengano opposte obiezioni o si verifichino ritardi, la consigliera regionale o il consigliere regionale cessato dal mandato interessa l'Ufficio di Presidenza, che provvede entro 10 giorni.
5. La richiesta del diritto di accesso è soddisfatta mediante visione, estrazione di copia dei documenti o altra modalità idonea a consentirne l'esame in qualsiasi forma ne sia rappresentato il contenuto.
6. Al momento della consegna della copia del materiale gli uffici possono richiedere una firma "per ricevuta" da parte del soggetto che ritira.